

TI_GERICHTE 52.2001.32 vom 23. September 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-09-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.32

FR: TI_GERICHTE 52.2001.32 du 23 septembre 2002

IT: TI_GERICHTE 52.2001.32 del 23 settembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 23.09.2002 52.2001.32 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 23.09.2002 52.2001.32 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.09.2002 52.2001.32

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2001.00032 Lugano 23 settembre 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser segretario; Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 29 gennaio 2001 di _____ contro la decisione 9 gennaio 2001 del Consiglio di Stato (n. 53) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 25 maggio 2000 con cui il municipio di _____ gli ha rilasciato d'ufficio una concessione precaria per una pensilina sporgente su via _____; viste le risposte: - 14 febbraio 2001 del Consiglio di Stato; - 5 marzo 2001 del municipio di _____; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che nel 1928 il municipio di _____ ha autorizzato _____ ed _____, in via di concessione precaria, non limitata nel tempo, ad applicare alla facciata sud del loro palazzo una pensilina sporgente su via _____; che con decisione 6 giugno 2000 il municipio di _____ ha concesso d'ufficio all'avv. _____, nuovo proprietario dello stabile, il diritto di mantenere la pensilina per un ulteriore periodo di 10 anni rinnovabile; che contro questa decisione l'avv. _____ è insorto davanti al Consiglio di Stato, dolendosi fra l'altro di non essere stato preventivamente sentito; che con giudizio 9 gennaio 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 400.- e prescindendo dall'assegnazione di un'indennità per ripetibili; che il Governo ha ritenuto fondata l'eccezione di violazione del diritto di essere sentito in considerazione del fatto che il municipio aveva rilasciato d'ufficio una nuova concessione senza aver previamente dichiarato decaduta la precedente; che secondo l'Esecutivo cantonale tale violazione sarebbe stata sanata in sede di ricorso; che contro il dispositivo che lo condanna al pagamento di una tassa di giustizia e gli nega un'indennità per ripetibili, l'avv. _____ è insorto davanti a questo tribunale, chiedendone l'annullamento e postulando l'assegnazione di un'indennità per tale titolo; che il ricorrente sostiene di essere stato costretto ad impugnare la decisione del municipio per far valere le proprie ragioni; che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente; considerato, in diritto che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC; che il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmM); che giusta l'art. 28 PAmM l'autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una

tassa di giustizia, ponendola a carico del soccombente; che secondo la prassi di questo tribunale, la condanna al pagamento di una tassa di giustizia non si giustifica quando l'insorgente è stato costretto a ricorrere da un errore procedurale dell'istanza inferiore (RDAT 1982 n. 33; Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 28 PAmm, n. 3 a); che, rilasciando d'ufficio una nuova concessione precaria senza aver preventivamente disdetto o dichiarato decaduta la concessione del 1928, il municipio ha violato il diritto di essere sentito dell'avv. _____, inducendolo ad impugnare il provvedimento per conoscerne i motivi e far valere le sue ragioni; che la violazione del diritto in cui è incorsa l'autorità comunale imponeva la rinuncia al prelievo di una tassa di giustizia; che in quanto volto a contestare la tassa di giustizia il ricorso va quindi accolto; che va per contro respinta la richiesta di un'indennità per ripetibili; che la condanna al pagamento di un'indennità per ripetibili presuppone infatti il totale o parziale accoglimento dell'impugnativa: ipotesi, questa, che in concreto non si verifica; che il giudizio governativo impugnato va quindi riformato soltanto nella misura in cui condanna il ricorrente al pagamento di una tassa di giustizia; che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza, è annullato il dispositivo della decisione 9 gennaio 2001 del Consiglio di Stato (n. 53) che condanna il ricorrente al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 400.-. 2. Non si preleva tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a:

_____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente

Il segretario